



Repertorio n. 55892

Raccolta n. 35465

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno sette aprile duemilaquindici, essendo le ore 16.30.  
In Imola, Via Emilia n. 196.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio  
Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola

è comparso

- DOMENICALI Alberto, nato a Imola (BO) il giorno 21 agosto  
1938, domiciliato per la carica ove infra.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui  
identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agi-  
re nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-  
zione e, quindi, legale rappresentante della società "**BANCA  
DI IMOLA SPA**" con sede in Imola (BO), Via Emilia n. 196, co-  
dice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Impre-  
se di Bologna 00293070371, Partita I.V.A. 00499741205,  
R.E.A. n. BO-13688, con capitale sociale di euro  
24.360.543,00 (ventiquattromilionitrecentosessantamilacinque-  
centoquarantatré virgola zero zero), interamente versato e  
costituito da n. 8.120.181 (ottomilionicentoventimilacentot-  
tantuno) azioni del valore nominale di euro 3,00 (tre virgo-  
la zero zero) ciascuna, soggetta ad attività di direzione e  
coordinamento da parte del Gruppo Bancario Cassa di Rispar-  
mio di Ravenna S.p.a., aderente al Fondo Interbancario di Tu-  
tela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta  
all'Albo delle Banche al n. 1332.6.0 tenuto dalla Banca d'I-  
talia ed appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio  
di Ravenna S.p.a., iscritto in data 11 novembre 1992 nell'ap-  
posito Albo presso la Banca d'Italia, del quale la Capogrup-  
po è la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. e del quale fan-  
no parte anche la Argentario Spa, il Banco di Lucca e del  
Tirreno Spa, Italcredi spa e la SORIT - Società Servizi e Ri-  
scossioni Italia spa.

A norma dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 4 del  
regolamento dell'Assemblea, assume la presidenza dell'assem-  
blea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente  
verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme sta-  
tutarie e di Legge in questo luogo e per questo giorno ed  
ora, in unica convocazione, con avviso pubblicato in data 9  
marzo 2015 sul sito internet della società ai sensi  
dell'art. 10 dello statuto sociale e del decreto legislativo  
n. 58/98 "Testo Unico delle disposizioni in materia di Inter-  
mediazione Finanziaria" e conseguente normativa Consob, ol-  
tre che mediante invio di lettera personale agli azionisti;

- a norma dell'art. 13 dello statuto sociale, per la vali-  
dità della costituzione e delle deliberazioni dell'assem-  
blea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in  
seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge

Reg.to a IMOLA  
il 08/04/2015  
n. 826  
Serie 1T  
euro 356,00

in materia;

- la presente assemblea, regolarmente convocata come sopra indicato, è oggi validamente costituita per deliberare in un'unica convocazione in merito all'argomento posto all'ordine del giorno per la parte straordinaria, essendo presenti, personalmente o per delega, n. 70 (settanta) azionisti portatori complessivamente di n. 6.321.252 (seimilionitrecentoventunomiladuecentocinquantadue) azioni, pari al 77,85% (settanta-sette virgola ottantacinque per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco presenze che si allega al presente atto **sub A)**;

- è presente l'Organo amministrativo nelle persone degli Amministratori risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;

- per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;

- per la Direzione Generale sono presenti il Direttore Generale rag. Sergio Zavatti ed il Vice Direttore Generale Sostituto rag. Maurizio Bortolotti;

- esso medesimo componente ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- a norma dell'art. 12 dello statuto, vengono nominati scrutatori per le operazioni di votazione il dr. Claudio Cervellati ed il rag. Stefano Zardi, i quali dichiarano di accettare l'incarico;

- è stata eseguita la verifica del rispetto dei termini di legge per la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alle azioni, effettuando i possibili riscontri sulla base delle informazioni in possesso quali desumibili dalle domande di iscrizione a "libro soci" e dalle segnalazioni effettuate ai sensi di legge; non esistono azioni detenute direttamente dalla Società;

- i soci presenti, la cui quota di partecipazione risulti superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, sono invitati a comunicare se sussistono a loro carico le eventuali situazioni giuridiche previste ai punti a), b) e c) del primo comma dell'articolo 1 del D.M. 18 marzo 1998 n. 144 recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche;

- i partecipanti sono invitati a far presente eventuali situazioni a loro conoscenza di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente ed in particolare a comunicare l'eventuale acquisizione di partecipazioni direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona che comportino il superamento delle soglie previste dalla normativa di vigilanza, nel qual caso si rende necessaria la comunicazione e/o l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 19, 20 e 24 del decreto legislativo n. 385/1993, in conformità anche della Comunicazione di Banca d'Italia del 12 maggio 2009 e del Decreto CICR (Comitato Interministeria-

le per il Credito ed il Risparmio) del 27 luglio 2011 n. 675;

- la Argentario spa, con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, codice fiscale 01352870396 che detiene n. 4.667.187 (quattromilioniseicentosessantasettemilacentottantasette) azioni pari al 57,48% (cinquantasette virgola quarantotto per cento) del capitale della Società e la Cassa di Risparmio di Ravenna spa con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, codice fiscale 01188860397 che detiene n. 1.630.411 (unmilione-seicentotrentamilaquattrocentoundici) azioni pari al 20,08% (venti virgola zero otto per cento) del capitale della Società, hanno comunicato di aver espletato gli adempimenti informativi prescritti dalla normativa vigente; inoltre dalle verifiche eseguite non sussistono nei confronti delle predette Società impedimenti in materia di legittimazione al voto;
- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni o di accordi tra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni;
- in applicazione delle disposizioni di legge e di Vigilanza, occorre rilevare nominativamente i soci intervenuti all'Assemblea, anche per delega, con l'indicazione dell'ammontare della relativa quota di partecipazione, nonché individuare nominativamente i soci che volessero esprimere voto contrario o astenersi dal voto;
- al fine di consentire la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto, tutti gli azionisti sono invitati a collaborare; in particolare è loro richiesto di evidenziare chiaramente il proprio voto prima della proclamazione e gli scrutatori sono invitati a segnalare immediatamente i voti astenuti o contrari al Presidente, prima della proclamazione, che è l'atto definitivo per ciascuna votazione; gli azionisti sono inoltre invitati a provvedere alla segnalazione all'uscita della sala qualora si assentino prima della conclusione dei lavori;
- l'assemblea è disciplinata, oltre che dalle norme di legge e di statuto, anche dal Regolamento dell'Assemblea approvato dall'assemblea ordinaria del 30 aprile 2001 ed affisso unitamente allo statuto nei locali in cui si svolge l'assemblea;
- è funzionante un sistema di registrazione audio dello svolgimento dell'assemblea;
- l'art. 13 dello statuto sociale prevede quale modalità di votazione, il voto palese; il Presidente propone quindi che il voto avvenga per alzata di mano;
- ai sensi degli articoli 6 e 8 del Regolamento dell'Assemblea, al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti che volessero intervenire, si propone di fissare in cinque minuti la durata massima di ogni intervento;
- l'assemblea è quindi atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 26 dello Statuto Sociale, soppressione dell'articolo 20 e conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Parte Ordinaria

Omissis

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno per la parte straordinaria, e precisa e dichiara che:

- nel testo comparato dello Statuto sociale, che si allega al presente atto **sub B**), consegnato a tutti gli intervenuti unitamente alla relazione illustrativa, sono riportate le modifiche proposte;

- gli azionisti sono stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto della Banca di Imola Spa, al fine di dare applicazione alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, inserite nella Circolare n. 263 con il 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario ed in materia di Gruppi Bancari, inserite nella Circolare 285 con il 1° ed il 2° aggiornamento rispettivamente del 6 e del 21 maggio 2014;

- le proposte di modifica riguardano in particolare le previsioni statutarie contenute negli articoli 1, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 26 dello statuto sociale, la soppressione dell'articolo 20 e la rinumerazione degli articoli successivi;

- la Banca d'Italia ha già rilasciato il preventivo provvedimento di accertamento della conformità ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico delle leggi bancarie con nota prot. n. 1018284/14 del 16 ottobre 2014 indirizzata alla Capogruppo Cassa di Risparmio di Ravenna spa;

- le ragioni che motivano le modifiche proposte, sono costituite:

\* **per l'articolo 1** dall'opportunità di uniformare ancora di più il dettato statutario alle nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di Gruppi Bancari;

\* **per l'articolo 8** dall'opportunità di una semplificazione dell'organizzazione e del sistema di governo societario mediante l'eliminazione della previsione del Comitato Esecutivo;

\* **per l'articolo 12** dall'opportunità di eliminare il richiamo ai commi ottavo e nono dell'articolo 16, lasciando unicamente il richiamo all'intero articolo 16;

\* **per l'articolo 16** dall'opportunità di introdurre la previsione di un "Presidente Onorario", titolo da attribuire da parte del Consiglio di Amministrazione a persona che abbia significativamente contribuito al prestigio ed allo sviluppo della Banca, nonché dalla necessità di individuare una compo-

sizione quali-quantitativa più calibrata alle caratteristiche dimensionali della Banca in linea con gli standard previsti dalla normativa di riferimento;

\* **per l'articolo 18** dall'opportunità di precisare il diritto al rimborso ai Consiglieri delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;

\* **per l'articolo 19** dall'opportunità di coordinare il testo rispetto all'eliminazione del Comitato Esecutivo e di uniformare ancora di più il dettato statutario alle nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di Governo Societario nell'ambito delle attribuzioni riservate al Consiglio di amministrazione;

\* **per l'articolo 20** articolo disciplinante il Comitato Esecutivo che viene interamente soppresso a seguito dell'eliminazione della previsione di tale Organo;

\* **per gli articoli 21 e 22** si tratta di modifica conseguente all'eliminazione del Comitato Esecutivo;

\* **per l'articolo 23** dalla necessità di ancor meglio specificare le previsioni statutarie in materia di provvedimenti d'urgenza, esplicitando il ruolo di proponente unicamente in capo al solo Direttore Generale, nonché precisando i limiti del ricorso a tale strumento ai casi eccezionali di comprovata necessità e di urgenza;

\* **per gli articoli 24 e 26** dall'opportunità di ancor più uniformare il dettato statutario alle nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle banche.

Il Presidente precisa che:

- le modifiche statutarie proposte non comportano la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 codice civile, comma 1 e dall'articolo 7 dello statuto;

- le modifiche proposte acquisiranno efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale che provvede alla lettura, articolo per articolo, delle modifiche proposte.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di modifica degli articoli 1, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 26 dello Statuto Sociale, sulla soppressione dell'articolo 20 e sulla conseguente rinumerazione degli articoli successivi ed invita cortesemente coloro che vogliono intervenire, come in premessa già richiesto, a contenere il loro intervento nella durata massima di cinque minuti.

Nessuno chiedendo la parola, essendo le ore 16.53 il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea, con scrutinio palese mediante alzata di mano, la proposta di modifica degli articoli 1, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 26 dello Statuto Sociale, sulla soppressione dell'articolo 20 e

sulla conseguente rinumerazione degli articoli successivi e chiede anche all'assemblea di conferire delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi lo sostituisce a norma di statuto, disgiuntamente e singolarmente, di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione.

Il Presidente comunica che in questo momento sono presenti o rappresentati n. 74 (settantaquattro) azionisti che possiedono n. 6.505.087 (seimilionicinquecentocinquemilaottantasette) azioni pari all'80,11% (ottanta virgola undici per cento) del capitale sociale.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto alzando la mano ed invita gli scrutatori a prendere atto dell'esito della votazione ed a prendere nota dei nominativi di coloro che esprimeranno voto contrario o astenuto.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante espresso consenso dato per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di approvare la modifica degli articoli 1, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 26 dello Statuto Sociale, la soppressione dell'articolo 20 e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi, il tutto come proposto dal Presidente;
- di conferire delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi lo sostituisce a norma di statuto, disgiuntamente e singolarmente, per apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione relativa alla parte dell'ordine del giorno della presente Assemblea per la quale è stato richiesto l'intervento del notaio verbalizzante alle ore 16.55.

La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come aggiornato che si allega al presente atto **sub C**).

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.



Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio  
dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma. Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre fogli per nove pagine.  
Sottoscritto alle ore 16.55.

F.ti Domenicali Alberto - FEDERICO TASSINARI




A (Depoto A) el N. 55892/35465 el. Res

Progr.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CARICA	Firma
1	DOMENICALI COMM. P.I. ALBERTO	PRESIDENTE	
2	PATUELLI Cav. Lav. On. Dott. ANTONIO	VICE PRESIDENTE	
3	SAPORETTI Comm. Dott. ACHILLE	CONSIGLIERE ANZIANO	
4	TAMBURINI Dott. GIOVANNI	CONSIGLIERE	
5	BULGARELLI Comm. Avv. DANIELE	CONSIGLIERE	
6	VILLA Avv. SILVIA	CONSIGLIERE	
7	CIARANFI Cav. P.A. GRAZIANO	CONSIGLIERE	
8	ZAVAGLIA Ing. ANGELO	CONSIGLIERE	
9	PELLICONI Comm. EGISTO	CONSIGLIERE	
10	MONGARDI FANTAGUZZI UGO	CONSIGLIERE	
11	ALERNO Rag. MARIO	CONSIGLIERE	
12	SARTI Grand'Uff. GIORGIO	CONSIGLIERE	

*Fanti*





Progr.	Nominativo socio	N. azioni	Nominativo socio delegato	Firma
1	ALVISI MARGHERITA	1,00		
2	ARGENTARIO SPA	4.667.187,00		
3	ASCOM SERVICE SRL	100,00		
4	BACCHILEGA PASQUALE	200,00		
5	BAMBI FEDERICA	75,00		
6	BARBIERI MASSIMO	25,00		
7	BARONCINI ANDREA	150,00		
8	BARONCINI DANILLO	500,00		
9	BASSANI CLAUDIO	3.720,00		
10	BECCA GIOVANNA	1.000,00		
11	BEDESCHI GIULIANO	150,00		
12	BERDONDINI AUGUSTO	1.000,00		
13	BERDONDINI FABIO	50,00		
14	BERTOZZI ENRICO	1,00		
15	BERTUZZI MASSIMO	798,00		

*Bambi*

*1*

16	BIANCASTELLI PIER LUIGI	50,00		<i>[Signature]</i>
17	BILLI MAURO	100,00		
18	BORGHINI LINA	800,00	<i>[Signature]</i>	
19	BORTOLOTTI MAURIZIO	300,00		<i>[Signature]</i>
20	BOZZI MARCO	350,00		<i>[Signature]</i>
21	BRUNORI BEATRICE	50,00		<i>[Signature]</i>
22	BURZACCHINI PIERGIORGIO	2.100,00		<i>[Signature]</i>
23	C.A.R.S. COOPERATIVA ASSI	100,00		<i>[Signature]</i>
24	CALLEGATI MONICA	50,00		<i>[Signature]</i>
25	CARLONI MONICA	5,00		
26	CASADIO PIRAZZOLI PAOLO	300,00		<i>[Signature]</i>
27	CASSA DI RISPARMIO DI RAVEN	1.630.411,00		<i>[Signature]</i>
28	CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA	750,00		<i>[Signature]</i>
29	CENNI MARINA	20,00		<i>[Signature]</i>
30	CENNI SANZIO	250,00		
31	CERVELLATI CLAUDIO	2.250,00		<i>[Signature]</i>

*frank*

*[Large handwritten mark]*

32	CIARANI GRAZIANO	150,00			<i>Marina Cipriani</i>
33	CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA	200,00			<i>Marina Cipriani</i>
34	CONTI EZIO	2.760,00			
35	CONTI LUIGI	25,00			
36	DOMENICALI ALBERTO	300,00			<i>Giuseppe</i>
37	DOMENICALI BRUNO	1.000,00			
38	EMILIANI ERMANNO	200,00			
39	FERRETTI RAIMONDO	50,00			
40	FERRI ANDREA	130,00			<i>Andrea Ferri</i>
41	FINI MARISA	1.700,00			
42	FONDAZIONE CASSA DI RISPARM	178.400,00			<i>Anna Ripani</i>
43	GALLOTTI GIOVANNI	1.000,00			
44	GAMBERINI FABIO	50,00			
45	GAMBERINI MICHELE	1,00			<i>Ornella Pini</i>
46	GARDENGHI PAOLO	800,00			<i>Paolo Gardenghi</i>
47	GIACOMETTI RINO	300,00			<i>Rino Giacometti</i>

*Giuseppe*

*9*

48	GIANNERINI FRANCO	700,00		<i>Francini Franco</i>
49	GOLINELLI ANNA	50,00		<i>Anna Golinelli</i>
50	GONNI GIUSEPPE	2.450,00		
51	GOTTARELLI MARIA LUISA	50,00		
52	GUIDI LAURA	5,00		<i>Laura Guidi</i>
53	LAZIALI LARA	50,00		<i>Lara Laziali</i>
54	LIPPI BRUNI LANFRANCO	100,00		
55	LIPPI BRUNI MATTEO	100,00		
56	LORETTI TIZIANO	50,00		<i>Tiziano Loretti</i>
57	MANARA MARINELLA	200,00		
58	MANTOVANI ERNESTO	300,00		<i>Ernesto Mantovani</i>
59	MARANI EUGENIA	300,00		
60	MARANI MILENA	5,00		<i>Milena Marani</i>
61	MARCHI GIAMPIERO	150,00		<i>Giampiero Marchi</i>
62	MARTELLI MILENA	1,00		<i>Milena Martelli</i>
63	MENZOLINI MARISA	1.000,00		

*frank*

*1*

64	MINGANTI MICHELANGELO	20,00		
65	MONDUZZI PIETRO	400,00		
66	MONGARDI FANTAGUZZI UGO	100,00		
67	MONTALTI ROMEO	4.975,00		
68	MORARA PAOLO	100,00		
69	MORSIANI FRANCO	3.300,00		
70	PAPAROZZI CLAUDIA	100,00		
71	PAPAROZZI NICOLA	850,00		
72	PAPAROZZI SILVIA	100,00		
73	PASOTTI UGO	650,00		
74	PATUELLI ANTONIO	170,00		
75	PATUELLI ROBERTO	1.400,00		
76	PEDERZOLI MARIA LUISA	100,00		
77	PELLICONI EGISTO	200,00		
78	PETRONI FRANCESCO	400,00		
79	PETRONI MADDALENA	400,00		

*Frank*

*1*

80	PETRONI STEFANO	400,00		
81	PIFFERI LINO	60,00		<i>Luca Pifferi</i>
82	PIRAZZOLI ANGELO	100,00		<i>Angelo Pirazoli</i>
83	PLACCI PAOLO	10,00		<i>Paolo Placci</i>
84	POLI VIVIANO	50,00		<i>Poliviviana</i>
85	POMONI FRANCA	60,00	<i>Augusta Pomoni</i>	<i>Augusta Pomoni</i>
86	REGOLI GIANFRANCO	450,00		<i>Regoli Gianfranco</i>
87	RESTA ROBERTO	225,00	<i>Roberta</i>	<i>Roberta</i>
88	RESTA VIRGILIO	75,00		<i>Roberta</i>
89	RIGHI GIOVANNI	1.000,00		<i>Roberta</i>
90	SALINI STEVEN	50,00		<i>Roberta</i>
91	SARTI GIORGIO	100,00		<i>Roberta</i>
92	SAVIOTTI DOMENICO	200,00		<i>Roberta</i>
93	SBRIZZI NICOLA	150,00		<i>Roberta</i>
94	SELLUSTRI SILVANA	50,00	<i>Robiliviana</i>	<i>Robiliviana</i>
95	SGATTI SERGIO	100,00		

*Frank*

*1*

96	STANZIANI VALERIO	500,00		<i>Valerio Stanziani</i>
97	TAMPIERI FRANCO	10,00		<i>Franco Tampieri</i>
98	TELLARINI ANGELO	300,00		<i>Angelo Tellarini</i>
99	TOZOLI MIRKA	600,00		<i>Mirka Tozoli</i>
100	TURRINI GABRIELE	650,00		<i>Gabriele Turri</i>
101	VALLI FRANCESCO	50,00		<i>Francesco Valli</i>
102	VEGETTI TOMMASO	10,00		<i>Tommaso Vegetti</i>
103	VILLA SILVIA	100,00		<i>Silvia Villa</i>
104	ZANELLI SILVIA	3.000,00		
105	ZARDI STEFANO	150,00		<i>Stefano Zardi</i>
106	ZAVATTI SERGIO	10,00		<i>Sergio Zavatti</i>

*Amis*

*V*

Allegato B) al  
N. 55882/3565  
di rep.

BANCA DI IMOLA SPA  
Progetto di modifica dello statuto

<u>Testo attuale</u>	<u>Testo proposto</u>
<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b> <b>Denominazione – Scopo – Durata –</b> <b>Sede della società</b> <b><u>Articolo 1</u></b></p> <p>È costituita la società "BANCA DI IMOLA SPA".</p> <p>Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, della preesistente "Banca Cooperativa di Imola, società cooperativa a responsabilità limitata", costituita con atto 22.12.1901, notaio Luigi Alvisi ed approvato con decreto del Tribunale di Bologna in data 20.1.1902.</p> <p>La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.</p> <p>La società fa parte del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.. In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.</p> <p>La società opera anche utilizzando tra gli altri, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia", "La Cassa di Milano" "Carimilo".</p>	<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b> <b>Denominazione – Scopo – Durata –</b> <b>Sede della società</b> <b><u>Articolo 1</u></b></p> <p>È costituita la società "BANCA DI IMOLA SPA".</p> <p>Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, della preesistente "Banca Cooperativa di Imola, società cooperativa a responsabilità limitata", costituita con atto 22.12.1901, notaio Luigi Alvisi ed approvato con decreto del Tribunale di Bologna in data 20.1.1902.</p> <p>La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto, <b>che è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.</b></p> <p>La società fa parte del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.. In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni <b>e la verifica del rispetto delle</b> stesse.</p> <p>La società opera anche utilizzando tra gli altri, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia", "La Cassa di</p>

frank

	Milano" "Carimilo".
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 2</u></b></p> <p>La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.</p> <p>Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale; può altresì emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 3</u></b></p> <p>La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 con facoltà di proroga.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 4</u></b></p> <p>La società ha sede legale in Imola, via Emilia n. 196.</p> <p>Con le autorizzazioni prescritte, può istituire succursali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Capitale sociale ed azioni</b> <b><u>Articolo 5</u></b></p> <p>Il capitale sociale è di 24.360.543,00 (ventiquattromilionitrecentosessantamila cinquecentoquarantatre virgola zero zero) euro ed è rappresentato da numero 8.120.181 (ottomilionicentoventimilacentoottantuno) azioni ordinarie da nominali 3,00 (tre virgola zero zero) euro cadauna.</p>	

**Articolo 6**

Le azioni sono nominative ed indivisibili.  
In caso di comproprietà di una azione, si applicano le disposizioni di legge.

**Articolo 7**

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Il socio può recedere dalla società per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore del mercato delle azioni.

Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria di Bologna.

<p style="text-align: center;"><b>Organi della società</b> <b><u>Articolo 8</u></b></p> <p>L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'Assemblea dei soci;</li> <li>b) al Consiglio di amministrazione;</li> <li>c) al Presidente;</li> <li>d) al Comitato esecutivo;</li> <li>e) al Collegio sindacale;</li> <li>f) alla Direzione generale.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Organi della società</b> <b><u>Articolo 8</u></b></p> <p>L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'Assemblea dei soci;</li> <li>b) al Consiglio di amministrazione;</li> <li>c) al Presidente;</li> <li>d) al <del>Comitato esecutivo</del>;</li> <li><b>de)</b> al Collegio sindacale;</li> <li><b>ef)</b> alla Direzione generale.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Assemblea dei soci</b> <b><u>Articolo 9</u></b></p> <p>L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 10</u></b></p> <p>L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria. Essa è convocata dal Consiglio di amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Banca, nonchè con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua</p>	

competenza.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dalla legge e dal Regolamento delle Assemblee; ogni variazione dello stesso Regolamento compete all'Assemblea ordinaria.

#### **Articolo 11**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La partecipazione all'Assemblea dei soggetti aventi diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente, nei termini indicati anche nell'avviso di convocazione.


La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La società deve ricevere la comunicazione da parte dell'intermediario almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le azioni per le quali è stata richiesta e depositata la certificazione non possono

<p>essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea, dichiarata da chi la presiede.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 12</u></b></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 16, commi ottavo e nono. In loro mancanza, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di Segretario nel Consiglio di amministrazione, come da successivo articolo 16. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un socio designato dall'Assemblea stessa.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.</p> <p>Il Presidente può nominare, tra gli intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 12</u></b></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 16, <del>commi ottavo e nono</del>. In loro mancanza, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di Segretario nel Consiglio di amministrazione, come da successivo articolo 16. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un socio designato dall'Assemblea stessa.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.</p> <p>Il Presidente può nominare, tra gli intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.</p>

<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 13</u></b></p> <p>Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 14</u></b></p> <p>Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in seduta, il Presidente può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.</p> <p>Nella seconda tornata, l'Assemblea si ricostituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per quella di cui rappresenta la continuazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 15</u></b></p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale redatto dal Segretario, con le modalità indicate nell'art. 2375 del Codice Civile.</p> <p>Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Nei casi di legge, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, previamente designato dal Presidente stesso.</p> <p>Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.</p>	



**Consiglio di Amministrazione**

**Articolo 16**

Il Consiglio di amministrazione è formato da dodici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario e debbono possedere gli elevati requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge per gli amministratori di banche, tenuto conto anche della rilevanza della Banca.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, nè particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella

**Consiglio di Amministrazione**

**Articolo 16**

Il Consiglio di amministrazione è formato fino da dodici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

**Il Consiglio di amministrazione può attribuire il titolo onorifico di Presidente Onorario, a persona che abbia significativamente contribuito al prestigio ed allo sviluppo della Banca.**

**La durata del titolo di Presidente Onorario coincide in ogni caso con il mandato triennale dell'intero Consiglio di amministrazione ed è rinnovabile.**

**Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualità di invitato, senza alcun diritto di voto.**

I Consiglieri debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario e debbono possedere gli elevati requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge per gli amministratori di banche, tenuto conto anche della rilevanza della Banca.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, nè particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella

gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno due Consiglieri non esecutivi, comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio previsto dall'articolo 147 ter del TUF. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I singoli amministratori sono revocabili dall'assemblea ai sensi del codice civile.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario ed il Consigliere Anziano. Essi rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato di amministratori.

gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno due **il 25 per cento dei Consiglieri non esecutivi (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore)**, comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio **previste richiamato** dall'articolo 147 ter del TUF. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente Vicario, e, in mancanza anche di questo, dal Vice Presidente, se eletto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere Anziano; questa qualifica compete al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 17**

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, la loro sostituzione avverrà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora venga a mancare più della metà degli Amministratori, si intende decaduto

l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

### **Articolo 18**

Di regola il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Consiglieri e Sindaci.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.

Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore generale.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della

maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione mediante utilizzo di sistemi di videoconferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché ricevere, visionare o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) ed il Segretario.

Ai Consiglieri spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previste remunerazione e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Per i Consiglieri investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile.

Ai Consiglieri spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese **eventualmente** sostenute in ragione del loro ufficio.

**Articolo 19**

**Articolo 19**

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente e tassativamente all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato esecutivo, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:


- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente e tassativamente all'Assemblea.

~~Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato esecutivo, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.~~

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge **e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia**, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- **la nomina e la revoca del Direttore Generale**
- **la nomina e la revoca** di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- **la nomina e la revoca** del Dirigente preposto alla redazione dei documenti



<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'eventuale costituzione di comitati di sconto e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;</li> <li>- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.</li> </ul>	<p>contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna, e di conformità <b>e di controllo dei rischi</b>, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'eventuale costituzione di comitati di sconto e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;</li> <li>- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 20</u></b></p> <p>Il Comitato esecutivo è formato da cinque Consiglieri; di esso fanno parte il Presidente, il Vice Presidente Vicario o unico e tre Consiglieri.</p> <p>E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo mediante utilizzo di sistemi di videoconferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché ricevere, visionare o trasmettere documenti.</p> <p>La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) ed il Segretario.</p> <p>Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 20</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo soppresso</b></p>

<p>operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Comitato esecutivo ha competenza nella erogazione del credito e nella gestione corrente.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 21</u></b></p> <p>Poteri decisionali per l'erogazione del credito e per la gestione ordinaria potranno essere conferiti anche al Direttore generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, ai Preposti alle dipendenze, nonché ad altri dipendenti entro determinati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.</p> <p>Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.</p> <p>Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Comitato esecutivo o al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a centottanta giorni.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 20</u></b></p> <p>Poteri decisionali per l'erogazione del credito e per la gestione ordinaria potranno essere conferiti anche al Direttore generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, ai Preposti alle dipendenze, nonché ad altri dipendenti entro determinati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.</p> <p>Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.</p> <p>Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al <del>Comitato esecutivo</del> o al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a centottanta giorni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Presidente – Rappresentanza - Firma sociale</b> <b><u>Articolo 22</u></b></p> <p>Il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi lo sostituisce a termini di statuto hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale. Di fronte ai terzi la firma di chi</p>	<p style="text-align: center;"><b>Presidente – Rappresentanza - Firma sociale</b> <b><u>Articolo 21</u></b></p> <p>Il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi lo sostituisce a termini di statuto hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale. Di fronte ai terzi la firma di chi</p>




<p>sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. Il potere di rappresentanza legale e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, ad Amministratori e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio. Il Direttore generale, i Vice Direttori generali e i Dirigenti hanno la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di loro competenza previsti dal comma precedente e dall'art. 26 del presente statuto, per quanto loro delegato dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, nei limiti dei poteri loro conferiti. Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente o del Direttore Generale, possono conferire la rappresentanza legale per mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.</p>	<p>sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. Il potere di rappresentanza legale e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione e dal <del>Comitato esecutivo</del>, ad Amministratori e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio. Il Direttore generale, i Vice Direttori generali e i Dirigenti hanno la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di loro competenza previsti dal comma precedente e dall'art. 26 del presente statuto, per quanto loro delegato dal Consiglio di amministrazione e dal <del>Comitato esecutivo</del>, nei limiti dei poteri loro conferiti. Il Consiglio di amministrazione ed il <del>Comitato esecutivo</del>, su proposta del Presidente o del Direttore Generale, possono conferire la rappresentanza legale per mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 23</u></b></p> <p>Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa, nonché di quella degli Organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 22</u></b></p> <p>Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa, nonché di quella degli Organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. <b>Nei casi di eccezionale necessità ed</b> urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del <del>Comitato esecutivo</del> e del Consiglio di</p>

<p>generale in materia di erogazione del credito e di personale, e sentito il Direttore generale stesso, nelle altre materie. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei rispettivi Organi nella loro prima riunione successiva.</p>	<p>amministrazione, su proposta <b>vincolante</b> del Direttore generale <del>in materia di erogazione del credito e di personale, e sentito il Direttore generale stesso, nelle altre materie.</del> Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei rispettivi Organi <b>Consiglio di amministrazione</b> nella loro <b>sua</b> prima riunione <del>successiva</del> <b>utile</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Collegio sindacale</b> <b><u>Articolo 24</u></b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti che subentrano a quelli effettivi nelle ipotesi e secondo le modalità di legge.</p> <p>Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi.</p> <p>Quale organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Banca Capogruppo in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Collegio sindacale</b> <b><u>Articolo 23</u></b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti che subentrano a quelli effettivi nelle ipotesi e secondo le modalità di legge.</p> <p>Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, <b>nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.</b></p> <p>Quale organo <b>con funzioni</b> di controllo è <b>parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni.</b> Ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Banca</p>

<p>Vigilanza.</p> <p>Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.</p> <p>Quale organo di controllo esprime il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere incarichi in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo bancario e società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.</p> <p>L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p>	<p>Capogruppo in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.</p> <p>Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.</p> <p>Quale organo di controllo esprime il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).</p> <p><b>I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.</b></p> <p>L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese <b>eventualmente</b> sostenute in ragione del loro ufficio. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Direzione Generale</b> <b><u>Articolo 25</u></b></p> <p>La Direzione Generale è affidata, previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze</p>	<p style="text-align: center;"><b>Direzione Generale</b> <b><u>Articolo 24</u></b></p>

culturali, professionali e dell'onorabilità, ad un Direttore generale, coadiuvato dagli altri componenti la Direzione generale nel numero, col grado e le qualifiche determinate dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione, la sostituzione o la revoca del Direttore generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Direttore generale, può nominare uno o più Vice Direttori generali.

In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Direttore generale - e ove sussistano più Vice Direttori generali, da quello designato dal Consiglio - ovvero, in caso di assenza anche di questi, dal Dirigente o dal Quadro Direttivo indicato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza e dell'impedimento del medesimo.

#### Articolo 26

Al Direttore generale competono i poteri determinati dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione; provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi, assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tale fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore generale è il "datore di lavoro".



#### Articolo 25

Al Direttore generale competono i poteri determinati dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione.

**Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia**, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi, assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tale fine, in attuazione della normativa in

<p>Il Direttore generale prende parte con funzioni consultive e propositive alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, eventualmente costituito, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.</p> <p>Ad esso è demandata la esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi.</p> <p>Il Direttore generale è il Capo del personale ed a lui competono inerenti poteri organizzativi, gerarchici e disciplinari.</p> <p>Egli può fare proposte di ammissione, di promozioni o di revoca dell'impiego e può sospendere provvisoriamente il personale, riferendone immediatamente al Presidente, affinché vengano promosse le decisioni definitive da parte del Consiglio di amministrazione. Può inoltre trasferire il personale da un ufficio all'altro anche se ubicati in località diverse, stabilendone le mansioni.</p>	<p>materia, il Direttore generale è il "datore di lavoro".</p> <p>Il Direttore generale prende parte con funzioni consultive e propositive alle sedute del Consiglio di amministrazione <del>e del Comitato esecutivo, eventualmente costituito</del>, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.</p> <p>Ad esso è demandata la esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi.</p> <p>Il Direttore generale è il Capo del personale ed a lui competono inerenti poteri organizzativi, gerarchici e disciplinari.</p> <p>Egli può fare proposte di ammissione, di promozioni o di revoca dell'impiego e può sospendere provvisoriamente il personale, riferendone immediatamente al Presidente, affinché vengano promosse le decisioni definitive da parte del Consiglio di amministrazione. Può inoltre trasferire il personale da un ufficio all'altro anche se ubicati in località diverse, stabilendone le mansioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 27</u></b></p> <p>Il Direttore generale presenta, a norma di legge, al Consiglio di amministrazione la situazione dei conti della società, quale risulta alla fine di ogni trimestre dalle scritture contabili. Presenta inoltre annualmente al Consiglio proposte per la formazione del bilancio di esercizio, nonché una relazione dell'andamento tecnico-amministrativo della società.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 26</u></b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Revisione legale dei conti</b> <b><u>Articolo 28</u></b></p> <p>La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di revisione in conformità alla normativa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Revisione legale dei conti</b> <b><u>Articolo 27</u></b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Bilancio, utile e riserve</b> <b><u>Articolo 29</u></b></p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bilancio, utile e riserve</b> <b><u>Articolo 28</u></b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 30</u></b></p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito: - una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale. La restante parte dell'utile netto, con delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, viene ripartita come segue: - alla formazione e/o all'incremento di altre riserve comunque denominate; - al Consiglio di amministrazione affinché integri il fondo da erogarsi per scopi sociali e culturali, per assistenza e beneficenza, per esecuzione o incoraggiamento di opere od iniziative di pubblico interesse; - fra tutte le azioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 29</u></b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Scioglimento della società</b> <b><u>Articolo 31</u></b></p> <p>In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Scioglimento della società</b> <b><u>Articolo 30</u></b></p>



Allegato c) al  
N. 55892/35965  
di Reg.

**STATUTO**

Denominazione - Scopo - Durata - Sede della società

Articolo 1

È costituita la società "BANCA DI IMOLA SPA".

Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, della preesistente "Banca Cooperativa di Imola, società cooperativa a responsabilità limitata", costituita con atto 22.12.1901, notaio Luigi Alvisi ed approvato con decreto del Tribunale di Bologna in data 20.1.1902.

La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto, che è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.

La società fa parte del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.. In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

La società opera anche utilizzando tra gli altri, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia", "La Cassa di Milano" "Carimilo".

Articolo 2

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale; può altresì emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 con facoltà di proroga.

Articolo 4

La società ha sede legale in Imola, via Emilia n. 196.

Con le autorizzazioni prescritte, può istituire succursali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Capitale sociale ed azioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di 24.360.543,00 (ventiquattromilioni-trecentosessantamila-cinquecentoquarantatre virgola zero zero) euro ed è rappresentato da numero 8.120.181 (ottomilioni-centoventimilacentottantuno) azioni ordinarie da nominali 3,00 (tre virgola zero zero) euro cadauna.

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

In caso di comproprietà di una azione, si applicano le disposizioni di legge.

#### Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Il socio può recedere dalla società per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore del mercato delle azioni.

Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria di Bologna.

#### Organi della società

#### Articolo 8

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Presidente;
- d) al Collegio sindacale;
- e) alla Direzione generale.

#### Assemblea dei soci

#### Articolo 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria.

Essa è convocata dal Consiglio di amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Banca, nonché con le altre moda-

lità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dalla legge e dal Regolamento delle Assemblee; ogni variazione dello stesso Regolamento compete all'Assemblea ordinaria.

#### Articolo 11

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La partecipazione all'Assemblea dei soggetti aventi diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente, nei termini indicati anche nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La società deve ricevere la comunicazione da parte dell'intermediario almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le azioni per le quali è stata richiesta e depositata la certificazione non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea, dichiarata da chi la presiede.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.

#### Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 16. In loro

mancanza, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di Segretario nel Consiglio di amministrazione, come da successivo articolo 16. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un socio designato dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.

Il Presidente può nominare, tra gli intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

#### Articolo 13

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese.

#### Articolo 14

Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in seduta, il Presidente può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata, l'Assemblea si ricostituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per quella di cui rappresenta la continuazione.

#### Articolo 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale redatto dal Segretario, con le modalità indicate nell'art. 2375 del Codice Civile.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, previamente designato dal Presidente stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

### Consiglio di Amministrazione

#### Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione è formato fino a dodici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire il titolo onorifico di Presidente Onorario, a persona che abbia significativamente contribuito al prestigio ed allo sviluppo della Banca.

La durata del titolo di Presidente Onorario coincide in ogni caso con il mandato triennale dell'intero Consiglio di amministrazione ed è rinnovabile.

Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualità di invitato, senza alcun diritto di voto.

I Consiglieri debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario e debbono possedere gli elevati requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge per gli amministratori di banche, tenuto conto anche della rilevanza della Banca.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, nè particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 147 ter del TUF. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I singoli amministratori sono revocabili dall'assemblea ai sensi del codice civile.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario ed il Consigliere Anziano. Essi rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato di amministratori.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolve dal Vice Presidente Vicario, e, in mancanza anche di questo, dal Vice Presidente, se eletto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere Anziano; questa qualifica compete al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il sostituto. Il Segre-

tario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

#### Articolo 17

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, la loro sostituzione avverrà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora venga a mancare più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

#### Articolo 18

Di regola il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Consiglieri e Sindaci.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.

Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore generale.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione mediante utilizzo di sistemi di videoconferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché ricevere, visionare o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) ed il Segretario.

Ai Consiglieri spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previste remunerazione e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Per i Consiglieri investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile.

#### Articolo 19

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente e tassativamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

#### Articolo 20

Poteri decisionali per l'erogazione del credito e per la gestione ordinaria potranno essere conferiti anche al Direttore generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, ai Preposti alle dipendenze, nonché ad altri dipendenti entro determinati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere

comunicate al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a centotanta giorni.

Presidente - Rappresentanza - Firma sociale

#### Articolo 21

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi lo sostituisce a termini di statuto hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il potere di rappresentanza legale e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione, ad Amministratori e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

Il Direttore generale, i Vice Direttori generali e i Dirigenti hanno la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di loro competenza previsti dal comma precedente e dall'art. 26 del presente statuto, per quanto loro delegato dal Consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente o del Direttore Generale, possono conferire la rappresentanza legale per mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.

#### Articolo 22

Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa, nonché di quella degli Organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno.

Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.

Collegio Sindacale

#### Articolo 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti che subentrano a quelli effettivi nelle ipotesi e secondo le modalità di legge.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni. Ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Banca Capogruppo in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo di controllo esprime il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Direzione Generale

#### Articolo 24

La Direzione Generale è affidata, previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze culturali, professionali e dell'onorabilità, ad un Direttore generale, coadiuvato dagli altri componenti la Direzione generale nel numero, col grado e le qualifiche determinate dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione, la sostituzione o la revoca del Direttore generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole del-

la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Direttore generale, può nominare uno o più Vice Direttori generali.

In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Direttore generale - e ove sussistano più Vice Direttori generali, da quello designato dal Consiglio - ovvero, in caso di assenza anche di questi, dal Dirigente o dal Quadro Direttivo indicato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza e dell'impedimento del medesimo.

#### Articolo 25

Al Direttore generale competono i poteri determinati dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione.

Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi, assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tale fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore generale è il "datore di lavoro".

Il Direttore generale prende parte con funzioni consultive e propositive alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Ad esso è demandata la esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi.

Il Direttore generale è il Capo del personale ed a lui competono inerenti poteri organizzativi, gerarchici e disciplinari.

Egli può fare proposte di ammissione, di promozioni o di revoca dell'impiego e può sospendere provvisoriamente il personale, riferendone immediatamente al Presidente, affinché vengano promosse le decisioni definitive da parte del Consiglio di amministrazione. Può inoltre trasferire il personale da un ufficio all'altro anche se ubicati in località diverse, stabilendone le mansioni.

#### Articolo 26

Il Direttore generale presenta, a norma di legge, al Consiglio di amministrazione la situazione dei conti della società, quale risulta alla fine di ogni trimestre dalle scritture contabili. Presenta inoltre annualmente al Consiglio proposte per la formazione del bilancio di esercizio, nonché una relazione dell'andamento tecnico-amministrativo della società.

Revisione legale dei conti

#### Articolo 27

La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di revisione in conformità alla normativa.

Bilancio, utile e riserve

Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.

Articolo 29

L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:

- una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale.

La restante parte dell'utile netto, con delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, viene ripartita come segue:

- alla formazione e/o all'incremento di altre riserve comunque denominate;

- al Consiglio di amministrazione affinché integri il fondo da erogarsi per scopi sociali e culturali, per assistenza e beneficenza, per esecuzione o incoraggiamento di opere od iniziative di pubblico interesse;

- fra tutte le azioni.

Scioglimento della società

Articolo 30

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.